



COMUNE DI FERENTINO

Provincia di Frosinone

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N	16	OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE ALLE NTA DEL PRG AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3, DELLA L.R. N. 36/1987 PER IL RECEPIMENTO DELL'ART. 5 DELLA L.R. N.7/2017. DETERMINAZIONI RIGUARDO LE OSSERVAZIONI PERVENUTE DA PARTE DELLA REGIONE LAZIO RIGUARDANTI LA DELIBERAZIONE DI C.C. N° 42 DEL 21.10.2019 – “DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI COMPETENZA COMUNALE. ADOZIONE
DATA	16.04.2021	VARIANTE ALLE NTA DEL PRG AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 3, DELLA L.R. N. 36/1987 PER IL RECEPIMENTO DELL'ART. 5 DELLA L.R. N.7/2017”

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di **aprile** alle ore **9:35** nella sala delle adunanze consiliari del Comune intestato.

Il Presidente del Consiglio comunale, trascorso il tempo utile per gli interventi previsti dagli artt. 54 e 55 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale fa procedere all'appello.

Alla **prima** convocazione, in seduta **straordinaria** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI		CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	POMPEO ANTONIO	X		12	REA ALESSANDRO	X	
2	CECCARELLI LUIGI	X		13	CELLITI ALESSANDRO	X	
3	PENNACCHIA MARIANO	X		14	COLLALTI FRANCO		X
4	PICCHI ANGELO	X		15	ZACCARI LUCA		X
5	DELL'ORCO GIOVANNI	X		16	BERRETTA MAURIZIO	X	
6	PIZZOTTI CLAUDIO	X		17	VIRGILI GIUSEPPE		X
7	DELL'OLIO NICOLA	X					
8	FIORLETTA PIERGIANNI	X					
9	ZACCARI STEFANO	X					
10	IORIO GIUSEPPE		X				
11	LANZI GIANCARLO	X					
						N. 13	N. 4

Tra gli assenti risulta giustificato il Consigliere: //

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg.:

Martini, Schietroma, Di Marco.

Presiede il consigliere **Claudio Pizzotti** nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Generale **dott. Franco Loi**

La seduta è pubblica.

Il Presidente, risultato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

In continuazione di seduta.

Alle ore 9:40 è entrato in aula il consigliere Collalti (presenti n.14).

Alle ore 10:00 è entrato in aula il consigliere Virgili (presenti n.15).

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

UDITI gli interventi dei vari consiglieri comunali, come da verbale redatto in data odierna ed allegato "B";

PREMESSO:

- che il Comune di Ferentino, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L.R. 36 del 1987 in data 21.10.2019 nel rispetto della L.R. 18 luglio 2017, n. 7, approvava in Consiglio Comunale le seguenti Delibere di Consiglio Comunale:
 1. **Deliberazione di C.C. n° 40 del 21.10.2019** – *“Direttive al Responsabile del V Settore per individuare gli ambiti territoriale nei quali sarà possibile applicare gli interventi previsti dall’art. 3 (Ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio.)”*;
 2. **Deliberazione di C.C. n° 41 del 21.10.2019** – *“Disposizioni attuative di competenza comunale. Adozione variante alle NTA del PRG ai sensi dell’art.1, comma 3, della L.R. n. 36/1987 per il recepimento dell’art. 4 della L.R. n.7/2017.”*;
 3. **Deliberazione di C.C. n° 42 del 21.10.2019** – *“Disposizioni attuative di competenza comunale. Adozione variante alle NTA del PRG ai sensi dell’art.1, comma 3, della L.R. n. 36/1987 per il recepimento dell’art. 5 della L.R. n.7/2017.”*;
- che le suddette deliberazioni venivano pubblicate all’Albo Pretorio Online per trenta giorni al n. 405, e, più precisamente dal 27.11.2019 al 28.12.2019, come indicato dall’attestazione del Segretario Comunale del 24.02.2020, prot. 4501, inoltre nella stessa nota contestualmente si attestava che nei trenta giorni successivi alla pubblicazione erano pervenute due osservazioni da parte di terzi.
- Che le suddette osservazioni riguardavano entrambi la deliberazione di C.C. n° 41 del 21.10.2019, riferita all’art. 4 della L.R. n° 7/2017 per cui per quanto riguarda la deliberazione di C.C. n° 42 del 21.10.2019 riferita al recepimento dell’art. 5 della L.R. n.7/2017.” non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute da parte della Regione Lazio ai sensi dell’art. 1 della L.R. n° 36/1987, con nota del 16.03.2021, prot. 5924, riferite all’allegato A della Deliberazione di C.C. n° 42 del 21.10.2019 ;

RITENUTO ragionevole accogliere integralmente le osservazioni sopra richiamate della Regione Lazio poiché si ritiene migliorino e completino il testo dell’allegato “A” della Deliberazione di C.C. n° 42 del 21.10.2019, riportando di seguito integralmente le osservazioni dell’Ente Regionale:

“ Vista la D.C.C n. 42 del 21/10/2019 questa Direzione regionale ritiene di svolgere le seguenti osservazioni, ai sensi e per gli effetti del vigente art. 1 della L.r. 36/1987 e smi:

- Al comma 1 il periodo *"il presente articolo art 1 ter prevale sugli altri articoli delle NTA, in caso di contrasto"* deve essere riformulato nel modo seguente **"Le disposizioni relative agli interventi edilizi che prevedono l'applicazione di quanto contenuto nel presente articolo prevalgono in caso di contrasto sugli altri articoli delle NTA"**;
- Al comma 12 le parole *"nel rispetto del PTP del P.T.P.R.,"* vanno sostituite con le seguenti **"nel rispetto della disciplina paesaggistica vigente,"**;
- In relazione al comma 13 dopo le parole *"dal comma 2"* inserire le seguenti parole **"non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti sui medesimi edifici dalla l.r.7/2017 nonché con quelli previsti o già realizzati in applicazione di altre norme regionali o degli strumenti urbanistici vigenti,"** ;
- In relazione al comma 14 sostituire le parole *" per cui si dovrà far riferimento all'indice del titolo edilizio rilasciato"* con le seguenti parole **" i medesimi parametri devono essere utilizzati per il calcolo degli incentivi edilizi consentiti, mentre il titolo abilitativo viene rilasciato in base ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici vigenti."**

VISTA la Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 7 (*Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio*) pubblicata sul S.O. n. 3 del B.U.R.L. n. 57 del 18/07/2017 in vigore dal 19/07/2017;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 19 dicembre 2017, n. 867 (*Approvazione circolare esplicativa: "Indirizzi e direttive per l'applicazione delle disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7"*) pubblicata sul B.U.R.L. n. 2 del 04/01/2018;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale del 20 febbraio 2018, n. 22 (*Legge Regionale 18 Luglio 2017 n. 7 – Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio. Atto di indirizzo per l'individuazione degli ambiti da sottoporre ai Programmi di rigenerazione urbana"*);

TENUTO CONTO delle attuali destinazioni d'uso delle diverse zone comunali contenute nella zonizzazione del vigente P.R.G.;

PRESO ATTO che gli ambiti di applicazione della L.R. di che trattasi **sono consentiti**:

- a) *nelle porzioni di territorio urbanizzate* come definite dal comma 7 dell'art. 1 della L.R. n° 7/2017;
- b) *su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio* in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria con le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale novembre 2004, n. 12 (*Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi*) e successive modifiche;

TENUTO CONTO che le disposizioni della L.R. di che trattasi **non si applicano**:

- a) *nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree;*
- b) *nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), fatto salvo quanto previsto dal piano dell'area naturale protetta e dalla legge regionale 6 ottobre*

1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche e integrazioni;

- c) nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani e paesaggio degli insediamenti in evoluzione dal PTPR e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione) e successive modifiche.

TENUTO CONTO che sono definite porzioni di territorio urbanizzate:

- a) le porzioni di territorio classificate dalla Carta dell'uso del suolo, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2000, n. 953, come insediamento residenziale e produttivo, zone estrattive, cantieri e discariche e aree verdi urbanizzate;
- b) la parte di territorio già trasformata in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici;
- c) le porzioni di territorio individuate come trasformabili dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ivi incluse le aree per gli standard urbanistici ancorché non realizzati.

PRESO ATTO che l'approvazione delle disposizioni contenute dall'art. 5 (Interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici) costituisce variante alle N.T.A. del P.R.G. vigente, nelle quali sarà inserito l' **articolo 1 ter** le cui **disposizioni relative agli interventi edilizi che prevedono l'applicazione di quanto contenuto nel medesimo articolo prevalgono in caso di contrasto sugli altri articoli delle NTA.**

PRESO ATTO che per l'attuazione degli interventi di cui alla predetta Legge Regionale si applicano le previsioni dell'art.8 della legge stessa;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore n. 5, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 48 e 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime;

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di recepire integralmente le osservazioni pervenute da parte della Regione Lazio con nota del 16.03.2021, prot. 5924, come di seguito riportate:
 - Al comma 1 il periodo "il presente articolo art 1 ter prevale sugli altri articoli delle NTA, in caso di contrasto" deve essere riformulato nel modo seguente "Le disposizioni relative agli interventi edilizi che prevedono l'applicazione di quanto contenuto nel presente articolo prevalgono in caso di contrasto sugli altri articoli delle NTA";
 - Al comma 12 le parole "nel rispetto del PTP del P.T.P.R.," vanno sostituite con le seguenti "nel rispetto della disciplina paesaggistica vigente,";

- In relazione al comma 13 dopo le parole "*dal comma 2*" inserire le seguenti parole "**non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti sui medesimi edifici dalla l.r.7/2017 nonché con quelli previsti o già realizzati in applicazione di altre norme regionali o degli strumenti urbanistici vigenti,**";
 - In relazione al comma 14 sostituire le parole "*per cui si dovrà far riferimento all'indice del titolo edilizio rilasciato*" con le seguenti parole "**i medesimi parametri devono essere utilizzati per il calcolo degli incentivi edilizi consentiti, mentre il titolo abilitativo viene rilasciato in base ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.**"
2. Di approvare le modifiche di cui al punto 1 introdotte nell'allegato "A" della presente Deliberazione necessarie per l'accoglimento delle osservazioni regionali, che contiene l'**articolo 1 ter** che costituisce variante alle N.T.A. del P.R.G. vigente;
 3. Di approvare gli interventi previsti dall'**art. 5 (Interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici)** della L.R. 18 luglio 2017, n. 7, contenuti nell'allegato "A", che costituiscono variante alle N.T.A. del P.R.G. vigente, nel quale è inserito l'**articolo 1 ter** le cui **disposizioni relative agli interventi edilizi che prevedono l'applicazione di quanto contenuto nel medesimo articolo prevalgono in caso di contrasto sugli altri articoli delle NTA;**
 4. di stabilire che l'Amministrazione Comunale si riserva di recepire con successive deliberazioni di Consiglio Comunale quanto previsto dagli altri articoli dalla L.R. 7/2017 con le procedure di cui all'art. 1, comma 3 della L.R. 36 del 1987, come previsto dalla legge regionale stessa;
 5. di dare mandato al Responsabile del Settore V di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento di approvazione alla Regione Lazio, dando atto che lo stesso diverrà efficace decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs, 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita "*4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti*";

Con votazione unanime;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

F+0 Lulli, Franso Lol

PARTE I

Disposizioni generali

Articolo 1 ter - Interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici

1. Il presente art. 1 ter recepisce l'art. 5 della Legge regionale n.7/2017 e costituisce variante alle N.T.A. vigenti ai sensi dell'art. 5, co. 1 della Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 7, mediante la procedura di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. 36/1987. Le disposizioni relative agli interventi edilizi che prevedono l'applicazione di quanto contenuto nel presente articolo prevalgono in caso di contrasto sugli altri articoli delle N.T.A del vigente P.R.G.

Il presente articolo si applica nelle porzioni urbanizzate del territorio comunale.

Sono definite porzioni di territorio urbanizzate:

- a) le porzioni di territorio classificate dalla Carta dell'uso del suolo, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2000, n. 953, come insediamento residenziale e produttivo, zone estrattive, cantieri e discariche e aree verdi urbanizzate;
- b) la parte di territorio già trasformata in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici;
- c) le porzioni di territorio individuate come trasformabili dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ivi incluse le aree per gli standard urbanistici ancorché non realizzati.

Il presente articolo non si applica:

- a) nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree;
 - b) nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), fatto salvo quanto previsto dal piano dell'area naturale protetta e dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche e integrazioni;
 - c) le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR.
 - d) le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle Zone produttive ricadenti all'interno della perimetrazione del Consorzio di Sviluppo Industriale di Frosinone.
2. Ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale n.7/2017 (Rigenerazione Urbana, Riqualficazione e Recupero Edilizio), al fine di incentivare gli interventi di miglioramento sismico e di

efficientamento energetico degli edifici residenziali esistenti, sono consentiti interventi di ampliamento del 20 per cento della volumetria o della superficie utile esistente per un incremento massimo di 70 mq di superficie, con i limiti di cui al co. 1.

3. Nel caso in cui gli edifici rispettino quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001, gli ampliamenti di cui al presente articolo sono consentiti con il solo efficientamento energetico dell'edificio che genera l'ampliamento.
4. Gli ampliamenti di cui al comma 2 sono consentiti previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, anche con aumento delle unità immobiliari. Tali interventi si applicano agli edifici legittimi o legittimati per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria.
5. Gli ampliamenti di cui al presente articolo si realizzano:
 - a. in adiacenza o in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando parti esistenti dell'edificio; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato;
 - b. nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968;
 - c. nel rispetto di quanto previsto per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici esistenti dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001.
6. Gli ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) nonché dalla l.r. 6/2008, dai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).
7. Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti sui medesimi edifici dalla presente legge, nonché con quelli previsti o già realizzati in applicazione di altre norme regionali o degli strumenti urbanistici vigenti.
8. Per la realizzazione degli ampliamenti di cui al presente articolo, fermo restando il rispetto delle altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della L.R. n° 7/2017
9. Per beneficiare del suddetto ampliamento la condizione inderogabile è che si intervenga sull'intero corpo di fabbrica preesistente (e non solamente nelle singole unità immobiliari) con interventi di miglioramento sismico (nel rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni), salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, e comunque mediante

interventi che producano un miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio. Gli interventi di efficientamento energetico devono essere realizzati nel rispetto delle previsioni della l.r. 6/2008 per le parti della stessa legge che non siano state superate da normative statali sopravvenute. I benefici in termini di miglioramento delle prestazioni energetiche dell'intero edificio dovranno essere certificati da un tecnico abilitato.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli edifici a destinazione d'uso mista purché la destinazione residenziale sia prevalente rispetto alle altre ovvero la superficie lorda a destinazione d'uso residenziale sia calcolabile in misura superiore al 50% della superficie lorda complessiva del fabbricato. In tali ipotesi, ovviamente, l'ampliamento sarà calcolato in misura percentuale con esclusivo riferimento alla porzione di edificio avente destinazione residenziale.
11. La premialità consentita dalla legge, che non potrà superare i 70 metri quadrati, viene calcolata in relazione alla superficie lorda dell'intero edificio e non in relazione ad ogni singola unità immobiliare di cui lo stesso è composto. In tal caso i proponenti decideranno le modalità d'intervento tra:
 - a. una equa ripartizione proporzionata alla superficie lorda residenziale di proprietà;
 - b. un unico ampliamento in comproprietà tra gli intestatari dell'edificio residenziale;
 - c. assegnazione ad un unico proprietario tutta la superficie in ampliamento consentita previa assegnazione mediante atto pubblico ed in caso di condominio anche del parere favorevole dello stesso secondo le modalità previste dal regolamento condominiale;
12. Per gli interventi di cui al comma 2 sugli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., gli interventi sono consentiti, nel rispetto della disciplina paesaggistica vigente, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/04, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 149 del medesimo decreto legislativo e dal D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*).
13. la premialità prevista dal co. 2 non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti sui medesimi edifici dalla L.R. 7/2017 nonché con quelli previsti o già realizzati in applicazione di altre norme regionali o degli strumenti urbanistici vigenti, ma possono coesistere con gli interventi contemplati nella L.R. 13/2009, contenente le "Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti". Con la conseguenza che sullo stesso fabbricato potrà essere eseguito, anche non contestualmente, sia un recupero ai sensi della L.R. 13/2009 che l'intervento di cui al presente articolo;
14. Per l'attuazione del co. 2 del presente articolo, la consistenza edilizia degli edifici esistenti in termini di superficie o di volume è costituita dai parametri edilizi posti a base del titolo abilitativo originario, i medesimi parametri devono essere utilizzati per il calcolo degli incentivi edilizi consentiti, mentre il titolo abilitativo viene rilasciato in base ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

Per convertire il volume in superficie o viceversa si applica la formula $\text{superficie} = \text{volume}/3,2$ ovvero $\text{volume} = \text{superficie} \times 3,2$.

Nel caso in cui il titolo abilitativo non faccia riferimento a parametri edilizi in termini di volume o superficie, la consistenza della preesistenza viene determinata in termini di volume mediante perizia giurata o relazione asseverata di un tecnico abilitato in relazione allo stato di fatto dell'edificio.

15. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si farà riferimento alle disposizioni della L.R. n° 7/2017 ed alla Circolare Esplicativa *"Indirizzi e direttive per l'applicazione delle "Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio" di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7"* approvata con deliberazione di Giunta Regionale n° 867 del 19.12.2017 ed eventuali aggiornamenti.

PUNTO 04 ALL'ODG: APPROVAZIONE VARIANTE ALLE NTA DEL PRG AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 3 DELLA L.R. N. 36/1987 PER IL RECEPIMENTO DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 7/2017. DETERMINAZIONI RIGUARDO LE OSSERVAZIONI PERVENUTE DA PARTE DELLA REGIONE LAZIO RIGUARDANTI LA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 42 DEL 21.10.2019 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI COMPETENZA COMUNALE. ADOZIONE VARIANTE ALLE NTA DEL PRG AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. N.36/1987 PER IL RECEPIMENTO DELL'ART 5 DELLA L.R. N.7/2017.

Presidente: Per il successivo punto che riguarda il recepimento di cui diamo atto appunto la discussione, la dichiarazione di voto e relazione. Per il recepimento dell'art. 5 della L.R. n. 7/2017 chi è favorevole all'approvazione alzi la mano. Anche questo punto è stato approvato all'unanimità. Per l'immediata esecutività della delibera chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità è stata approvata l'immediata esecutività.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE
(art. 49-comma 1 TUEL – Dlgs n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 5
f.to Arch. Corrado Torricelli

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Claudio Pizzotti

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Franco Loi

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge n. 69/2009 nel sito del Comune di Ferentino : www.comune.ferentino.fr.it sezione "Albo Pretorio" on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come previsto dall'art. 124 , comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Ferentino **06 MAG. 2021**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1
f.to Dott. Franco Loi

È copia conforme all'originale

data **06 MAG. 2021**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1
f.to Dott. Franco Loi